CAMERA DEI DEPUTATI N. 3922

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Presentata il 22 giugno 2016

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede la riduzione di due punti percentuali delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Sebbene la potestà impositiva di tale tributo sia attribuita all'Unione europea, tuttavia è data la facoltà agli Stati membri di modificarla. Al riguardo, occorre ricordare come il gettito dell'IVA rappresenti un gettito certo e consistente per la finanza pubblica, le cui variazioni in aumento delle aliquote consentono di ottenere immediate risorse dalle imprese e dai cittadini. È altresì necessario ricordare, che nel corso della presente legislatura il Governo Letta e, prima ancora, il Governo Berlusconi nel corso della precedente legislatura (con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) stabilirono l'incremento dell'IVA, con decorrenza 1° luglio 2013, dopo che già il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 l'aveva portata dal 20 per cento al 21 per cento nel settembre dello stesso anno. Gli effetti negativi e penalizzanti di tali decisioni si sono manifestati nel breve termine sull'economia reale, ovvero sulla spesa delle famiglie e sul gettito dei singoli beni soggetti a diverse aliquote, in quanto la contrazione dei consumi ha portato a una minore spesa e a un minore gettito. Dai prodotti agroalimentari, a quelli dell'industria culturale, come ad esempio i cd musicali e i dvd o, ancora, ai beni e servizi di interesse generale come energia elettrica, telecomunicazioni e gas, solo per citare alcuni esempi, l'aumento delle aliquote dell'IVA ha, infatti, penalizzato ulteriormente la crescita e lo sviluppo dell'economia domestica, colpendo ancora di più la situazione finanziaria delle famiglie. Fra l'altro, numerosi settori produttivi come quello dell'automo-

bile e dell'edilizia, già duramente colpiti dalla crisi economica che persiste da oltre sette anni, hanno subìto un'ulteriore contrazione del fatturato, con evidenti ripercussioni dirette e indirette sulle famiglie. All'interno di tale quadro indubbiamente sfavorevole, la presente iniziativa legislativa interviene, pertanto, proprio per invertire il *trend* determinatosi a seguito delle scelte dei precedenti Governi, nella convinzione che la riduzione in percentuale di due punti delle aliquote dell'IVA non potrà che rappresentare per le famiglie una spinta economica e psicologica favorevole in termini di ripresa dei consumi e di maggiore potere d'acquisto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « del ventidue per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del venti per cento »;

b) al secondo comma, le parole: « al quattro, al cinque e al dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al due, al tre e all'otto per cento ».

2. Le lettere *a)* e *b)* del comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, a decorrere dal 2016, in misura da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre

di ciascun anno a decorrere dal 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio ivi previsti. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.

6. In aggiunta alle risorse derivante dall'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5, all'onere di cui al comma 3 si provvede, fino a concorrenza dell'importo necessario, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

17PDL0043730